



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione VIII civile

nella causa civile iscritta al n. r.g. **8623/2014** promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED]

Testo
contro

parte ricorrente

[REDACTED]

parte resistente

Il giudice dott. Gian Andrea Morbelli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/09/2014,

formula le seguenti

osservazioni:

I

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 20 marzo 2014 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, [REDACTED] e [REDACTED] esponevano:

- di avere acquistato da [REDACTED], mediante l'agenzia di viaggi [REDACTED] quale proprio viaggio di nozze, un pacchetto turistico organizzato al prezzo complessivo di €. 6750,84, di cui €. 6.675,00 corrisposti al tour operator ed €. 75,00 all'agenzia;
- che il pacchetto prevedeva una combinazione prefissata di trasporto e soggiorno con partenza da Milano il 6.10.2013, soggiorno alle isole Mauritius e rientro il 2.10.2013;
- che il contratto era stato stipulato in forma orale, ed infatti in data 2.10.2013 l'agenzia si era limitata ad inviare loro una e-mail contenente il riepilogo dei dati del prodotto acquistato ed il numero della proposta contrattuale;
- che il 1° ottobre 2013, cinque giorni prima della partenza, la sig.ra P. [REDACTED], madre divorziata di [REDACTED] che viveva da sola, era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Rivoli a causa di un *ictus cerebri* con afasia motoria, ed ivi era rimasta sino al 6.10.2013 per poi



proseguire il ricovero presso il reparto di neurologia, ove aveva proseguito la degenza sino al 10.10.2013;

- che tale evento aveva costretto la [REDACTED] unica figlia ed unica parente in primo grado della [REDACTED] ad assistere continuativamente la madre;

- che, trovandosi nell'impossibilità di partecipare al viaggio, gli esponenti avevano dapprima chiesto all'agenzia di rinviare la data della partenza ovvero annullare il viaggio e successivamente, a fronte del rifiuto opposto, in data 3.10.2013 avevano inviato all'agenzia ed al tour operator una comunicazione con cui chiedevano la risoluzione del contratto e la restituzione degli importi versati;

- che lettera di analogo tenore era stata inviata dal legale il giorno successivo;

- che la [REDACTED] con lettera dell' 11.11.2013, aveva sostenuto l'applicabilità di una penale del 90% sul prezzo del pacchetto;

- che il 10.12.2013 la [REDACTED] aveva riconosciuto ai ricorrenti un rimborso di soli €. 1.029,06, di cui €.295,00 per versamenti eccedenti il prezzo del pacchetto ed €. 734,06 quale quota rimborsata dal tour operator;

- che, tuttavia, anche la restituzione delle ulteriori somme versate era dovuta, stante l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, ovvero il recesso dipendente da fatto sopraggiunto non imputabile agli esponenti;

- che, infine, nulla era dovuto a titolo di penale, in quanto la relativa clausola non era stata specificamente approvata per iscritto ed era comunque da considerarsi eccessiva.

Per quanto sopra esposto chiedevano al tribunale di accertare il diritto degli esponenti alla restituzione degli importi versati e, per l'effetto, di condannare [REDACTED] alla restituzione della somma di €. 5941,78, od altra minore ritenuta di giustizia, con gli interessi ed il favore delle spese.

La società resistente non si costituiva nonostante la rituale notifica, con modalità telematica, di ricorso e decreto e veniva dichiarata contumace.

II

Le circostanze di fatto dedotte in ricorso possono essere poste a base della decisione, in quanto documentalmente provate.

L'art. 36, lett. d) del D. Lgs. N. 79/2011 – cosiddetto *codice del turismo* – stabilisce che i pagamenti in conto prezzo sono versati a titolo di caparra, *ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento di controparte.*



Nel caso di specie il ricovero in ospedale della madre di [REDACTED] pochi giorni prima della partenza, per *ictus cerberi* con afasia motoria costituisce indubbiamente *fatto sopraggiunto* non imputabile ai ricorrenti, che giustifica il recesso dal contratto e dà diritto alla restituzione del prezzo.

Né [REDACTED] potrebbe trattenere il 90% delle somme versate a titolo di penale. L'art. 33, secondo comma, lett. e) del D. Lgs. n. 206/2005 – cosiddetto *codice del consumo* - sicuramente applicabile nel caso di specie attesa la qualità del tour operator ed il fatto che il pacchetto è stato acquistato dai ricorrenti quale proprio viaggio di nozze, prevede che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di *consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere*. La non vessatorietà della clausola, che non ne rende necessaria la specifica approvazione per iscritto, sussiste quindi nel solo caso in cui pari diritti siano riconosciuti al professionista ed al consumatore in caso di recesso della controparte contrattuale.

Così non è, tuttavia, nel caso di specie, in quanto dalle condizioni di contratto di vendita di pacchetti turistici prodotto dai ricorrenti (doc. A3, artt. 7 e 9) si evince che al consumatore il diritto di recesso senza pagamento di penale è riconosciuto nei soli casi di aumento del prezzo in misura superiore al 10% o di modifica in modo significativo di uno o più elementi fondamentali del contratto, mentre al professionista è consentito annullare il contratto senza corrispondere la penale in tutti le ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti al viaggio e mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto. Siccome le clausole contrattuali non stabiliscono parità di condizioni di recesso in capo al turista ed al professionista, la clausola di cui all'art. 7 avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto, ed in caso contrario è nulla.

Per quanto sopra esposto [REDACTED] spa va condannata a restituire ai ricorrenti la somma di €. 5.941,78, oltre interessi legali dal 3.10.2013, data di ricevimento della lettera di messa in mora, al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (fase di studio e introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria né attività preliminare alla decisione diversa dal semplice richiamo delle conclusioni assunte).

PqM

visto l'art. 702 ter cpc,



condanna [redacted] a restituire a [redacted] e [redacted], in solido tra loro, la somma di €. 5.941,78 oltre interessi legali dal 3.10.2013 al saldo;

condanna [redacted] spa a rimborsare ai ricorrenti in solido le spese di lite, liquidate in €. 1.615,00 per compensi ed €. 148,58 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed iva, se dovuta.

Si comunichi.

Torino, li 2 ottobre 2014

Il giudice
dott. Gian Andrea Morbelli

